

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


PROVINCIA DI ORISTANO



COMUNE DI URAS

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO PRIMO – ATTORI E COMPETENZE DEL SISTEMA
PROTEZIONE CIVILE



Luglio 2010

Redazione: Dott. Alberto Ventura
Arch. e DI.MA. Graziella Vallone
Dott. Agr. Carlo Morandi

Capitolo 1 - Attori e competenze

	INDICE	2
1.	Attori e competenze	3
	1.1 Classificazione degli eventi e delle competenze	3
	1.2 Descrizione delle competenze	4
	1.2.1 Il Comune	4
	1.2.2 La Provincia	5
	1.2.3 La Prefettura/UTG	6
	1.2.4 La Regione	7
	1.2.5 Il Volontariato	7
	1.2.6 Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	8
	1.2.7 Le Forze Armate	8
	1.2.8 Le Forze dell'Ordine	9
	1.2.9 Il Corpo Forestale dello Stato	9
	1.2.10 Il Sistema Sanitario: il servizio 118 – L' Azienda Sanitaria Locale (USL)	10
	1.2.11 Il Ruolo dei soggetti coinvolti operanti sul territorio ed il loro coordinamento operativo.	10

1. Attori e competenze

Nel presente capitolo vengono riportati i soggetti coinvolti e le relative competenze così come previste dalla normativa Statale. Si precisa che ogni singola Regione, nel rispetto della normativa statale, in base alle proprie esigenze e alle tipologie di rischio presenti sul proprio territorio, ha adattato il coinvolgimento dei vari soggetti alle diverse attività di protezione civile. Pertanto a fine capitolo verrà trattato il ruolo ed il coordinamento operativo dei soggetti operanti sul territorio della Regione Sardegna per lo specifico rischio incendi di interfaccia e idrogeologico ed idraulico che per'altro viene utilizzato anche per ogni altro rischio si dovesse manifestare sul territorio.

1.1. Classificazione degli eventi e delle competenze

GLI AMBITI DI COMPETENZA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA (articolo 2 della Legge 225/92; artt. 107 e 108 del D.Lgs. 112/98;)		
Livello di evento	Tipologia degli eventi calamitosi	Competenza
A	Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e amministrazioni competenti in via ordinaria	Comune (tra gli altri)
B	Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinati di più Enti o amministrazioni competenti in via ordinaria	Provincia
C	Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari	Organi dello Stato (Dipartimento di Protezione civile, Prefettura)

Schematizzazione degli ambiti di competenza a seconda del livello di evento.

1.2 Descrizione delle competenze

1.2.1 Il Comune

La riforma delle autonomie locali ha configurato il Comune quale ente a competenza generale, deputato alla cura di tutti gli interessi dei propri amministrati. Di conseguenza, in ambito di protezione civile, la legislazione gli affida un ruolo importante sia nella fase di previsione, di prevenzione e di gestione della situazione di emergenza.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della L. 225/92, è prima Autorità Comunale di protezione civile. Ciò significa che, indipendentemente dalla gravità dell'evento, deve assumere al verificarsi dell'emergenza, il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e, avvalendosi della struttura comunale, provvedere con i mezzi disponibili agli interventi necessari.

In particolare, se l'evento è di Livello a), la competenza è interamente affidata al Sindaco che, per il territorio del Comune che amministra, rimane l'autorità di riferimento anche in caso di Livelli di evento più elevati.

Un ulteriore rafforzamento del ruolo del Sindaco è previsto dal D.Lgs. 112/98, che conferisce ai Comuni anche le funzioni relative all'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e alla predisposizione del piano comunale di protezione civile, precisando che l'ente deve dotarsi di una struttura comunale di protezione civile.

In particolare al Sindaco sono assegnate le seguenti attività:

- attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti da programmi e piani;
- adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi;
- predisposizione del piano comunale (e/o intercomunale) di emergenza sulla base degli indirizzi provinciali e regionali;
- attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti e necessari a fronteggiare l'emergenza;
- vigilanza sull'attuazione, da parte delle locali strutture di protezione civile, dei servizi urgenti;
- impiego del volontariato a livello comunale e/o intercomunale.

La Legge 3 agosto 1999, n. 265 ha inoltre trasferito, in via esclusiva, al Sindaco le competenze prefettizie in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile.

In attesa che il vuoto normativo di livello regionale venga colmato si farà riferimento alle attribuzioni ai Comuni sulla base della L.R. 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali" artt.li 69 e 70 oltre alle normative regionali già vigenti e prese come esempio (Piemonte e Lombardia), sempre nel rispetto delle normative statali di cui sopra. Le funzioni e i compiti dei Comuni sono le seguenti:

-
- esecuzione degli interventi, di rilevanza comunale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
 - esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza comunale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1, art. 2 della L. 225/1992;
 - attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali e provinciali;
 - adozione in ambito comunale di tutti i provvedimenti necessari a fronteggiare l'emergenza e ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi;
 - predisposizione e attuazione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme di gestione associata individuate dalla L. 142/1990 e dalla L.R. 12 del 2005 in ambito di Unione di Comuni e di Comunità Montane e ne curano la loro attuazione;
 - attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari ad affrontare l'emergenza;
 - vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
 - l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

I Comuni pertanto si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di **livello a)** e che sono consentite a livello intercomunale forme associative e di cooperazione tra gli enti locali per la gestione di una struttura unica di protezione civile.

Anche in questo caso, il Sindaco è autorità di protezione civile.

1.2.2 La Provincia

La Legge 225/92 ha definito meglio ruoli e competenze delle Province, assegnando loro il compito di svolgere precise attività, tra cui la rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati di interesse per la protezione civile, la predisposizione del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi. Il D.Lgs 112/98 riconferma le attribuzioni in termini di programmazione. Vengono definite in particolare l'attribuzione di competenze e responsabilità per gli enti locali, definendo per la Provincia un ruolo, oltre che di coordinamento (si pensi ad esempio alla predisposizione di corsi di formazione e all'attività di definizione delle modalità di collaborazione con il volontariato e le procedure di impiego delle stesso), anche operativo attraverso l'attività di definizione delle modalità e delle procedure di diffusione e conoscenza delle informazioni contenute nel Programma di Previsione e di Prevenzione dei Rischi, la predisposizione del Piano Provinciale di Protezione civile e l'organizzazione di esercitazioni periodiche in materia di protezione civile.

La L.R. 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali" artt.li 69 e 70, attribuisce alle Province, oltre alle funzioni attribuite dal D.Lgs. 112/98, i seguenti compiti:

- esecuzione degli interventi, di rilevanza provinciale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

- esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza provinciale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1, art. 2 della L. 225/1992;
- attività organizzative e di utilizzo del volontariato e relative attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale.

Infine, il ruolo del Presidente della Provincia, è analogo al Sindaco, diviene *Autorità Provinciale di Protezione Civile*, avendo come ambito di competenza gli Eventi di **Livello b)**.

1.2.3 La Prefettura/UTG

Il ruolo centrale e l'esperienza maturata delle Prefetture è stata unita all'importanza di una gestione integrata dell'emergenza, priva di frammentazione decisionale e di sovrapposizioni funzionali. Questi concetti sono stati esposti con chiarezza dal Dipartimento della Protezione civile (attraverso la Circolare 30 settembre 2002, n. 5114) che attribuisce al Prefetto un ruolo di "cerniera" con gli altri enti pubblici attivando, secondo quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali, tutti i mezzi ed i poteri di competenza statale.

Resta fermo, in ogni caso, quanto decretato dalle disposizioni legislative di riferimento, secondo cui il Prefetto concorre con gli enti interessati a deliberare e/o revocare la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al verificarsi degli eventi di **Livello c)**, nonché di coordinare la gestione di tali eventi in qualità di Ufficio Territoriale di Governo.

Al Prefetto spetta altresì il compito di coordinare e/o richiedere esplicitamente l'intervento di Forze dell'Ordine e Forze Armate.

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ("Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59") all'art. 11 trasforma le Prefetture in Uffici Territoriali del Governo, assumendo il Prefetto del capoluogo della regione anche le funzioni di commissario del governo. Tali Uffici sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferiti ad altri uffici.

Si ricorda inoltre che ai sensi della Legge 27 dicembre 2002, n. 286 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile" il Capo del Dipartimento di Protezione civile agisce con i poteri di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottando gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela agli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato il cui apporto possa comunque risultare utile per il perseguimento degli interessi pubblici, assumendo altresì ogni ulteriore determinazione per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato, è autorizzato a definire la propria necessaria struttura organizzativa, utilizzando, se del caso, gli uffici ed il personale delle Amministrazioni ed enti pubblici in sede locale, ivi compresi



quelli militari, acquisendo, ove necessario, la disponibilità di beni mobili, immobili e servizi anche a trattativa privata mediante affidamento diretto.

La circolare del settembre 2002, infine, specifica che in situazioni di emergenza è soltanto il Prefetto che in sede locale, quale rappresentante del Governo, è legittimato ad assumere iniziative straordinarie, in attesa di eventuali successive ordinanze di protezione civile.

1.2.4 La Regione

La Regione svolge un ruolo di indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono, al fine di ottimizzare l'intervento degli enti pubblici competenti.

La Legge 225/92 ha attribuito alle regioni il ruolo di programmazione, di indirizzo e di partecipazione alla attività di protezione civile: in particolare ad esse è stato affidato il compito di provvedere alla predisposizione e all'attuazione del Programma Regionale di Previsione e Prevenzione dei Rischi (in armonia con le indicazioni degli strumenti di pianificazione a livello nazionale) e, al tempo stesso, di partecipare all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile.

Il D.Lgs. 112/98, poi, prevede il conferimento alle regioni di varie funzioni, dalle quali risulta evidente un ruolo fondamentale nell'attività di prevenzione e previsione, che si concretizza nel censimento, identificazione dei rischi e nell'elaborazione di linee guida per la loro valutazione ed analisi.

Il succitato D.Lgs. delegava alle Regioni la gestione di eventi di Livello b), ma con la legge regionale successiva (L.R. n. 9 del 12.06.2006, la Regione ha, a sua volta, delegato alle province le competenze operative in materie di protezione civile, in particolare per quanto riguarda gli eventi di Livello b). Restano alle Regioni le già indicate funzioni di indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono.

1.2.5 Il Volontariato

La normativa vigente in materia di protezione civile, prendendo atto delle difficoltà che comporta l'adempimento da parte degli enti locali dei complessi compiti richiesti da questa attività, permette e consiglia agli stessi di avvalersi della collaborazione di privati cittadini e, soprattutto, di utilizzare le risorse del volontariato nelle sue varie forme. A tal fine, il Servizio nazionale riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento (Art. 18, Legge 225/92).

Il volontariato non deve pertanto essere considerato come una risorsa da utilizzare solo nei momenti di emergenza, ma può e deve essere impiegata anche in fase di previsione e prevenzione, in quanto spesso all'interno di queste organizzazioni sono presenti figure qualificate e qualificanti. Ciò è confermato dal D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 (recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile), secondo cui deve essere considerata *“organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i*

gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso” in vista o in occasione di eventi calamitosi nonché “attività di formazione e addestramento nella stessa materia”.

La disciplina del volontariato in materia di protezione civile a livello regionale è affidata a specifica legge, in anticipo rispetto alla legislazione nazionale (rappresentata dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266). La legge regionale prevede, tra l'altro, la realizzazione del Registro Regionale, Provinciale e Comunale del volontariato (con l'iscrizione di persone singole, associazioni, gruppi ed enti).

La Provincia si avvale per lo svolgimento delle attività, anche e soprattutto in emergenza, del Volontariato iscritto nel Registro Regionale/Comunale del Volontariato.

1.2.6 Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

La lotta agli incendi non costituisce l'unica attività svolta dai Vigili del Fuoco che intervengono in varie situazioni: allagamenti, crolli, incidenti stradali che coinvolgono persone o sostanze pericolose, alluvioni, pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare, ed altro, collaborando con gli Enti locali per la diffusione delle norme di sicurezza e la tutela della vita dei cittadini.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è l'ufficio operativo che agisce concretamente sul territorio effettuando gli interventi di soccorso ed operando i necessari controlli di prevenzione.

Per permettere interventi tempestivi sono stati creati i Distaccamenti, strutture in cui sono presenti alcuni mezzi ed una o più squadre di soccorso.

Il primo intervento viene effettuato dalla squadra del Distaccamento più vicino; in caso di necessità, altri mezzi ed uomini intervengono in aiuto dagli altri distaccamenti più vicini.

L'Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco è stato soppresso dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, che lo sostituisce con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui è preposto un dirigente generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La Direzione regionale svolge in sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi e altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonché i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale in materia di protezione e difesa civile.

Sul territorio della Provincia di Oristano si trova il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Anche nel Comune di Uras è insediato un Comando dei VV.F..

1.2.7 Forze Armate

Il 1° Comando delle Forze di Difesa (FOD) assume le competenze e le responsabilità in materia di concorsi forniti dai reparti militari ad Amministrazioni/organismi esterni al comparto della difesa: il 1° FOD rappresenta pertanto l'interlocutore della Prefettura e degli Organismi civili a livello locale.

Allo scopo di garantire la massima aderenza dell'Organizzazione Militare a quella Amministrativa dello Stato, e tenendo conto della dislocazione delle sedi stanziali dei reparti, il territorio nazionale è stato suddiviso in due aree di giurisdizione; il nord è di competenza del 1° FOD.

Ai fini di un rapido, razionale e ottimale impiego delle risorse necessarie per gli interventi, la giurisdizione del FOD – limitatamente alla attività di concorso – si estenderà su tutti i reparti, gli Enti e gli organismi delle FF.AA. presenti nella zona di responsabilità, indipendentemente dalla loro dipendenza e dall'area di appartenenza.

La normativa in vigore prevede che l'Esercito possa essere chiamato a intervenire per:

- Soccorso alla vita umana: tenuto conto dell'urgenza di tali interventi l'Ente/reparto interessato opera di iniziativa – tenendo informati i Comandi superiori – senza bisogno di specifiche autorizzazioni.
- Salvaguardia delle libere istituzioni per esigenze di ordine pubblico: la decisione di impiegare reparti militari in questa particolare attività risale, di norma, ai massimi vertici politici, ancorché la richiesta possa pervenire direttamente ai Comandi Militari.
- Pubblica utilità: il Gabinetto del Ministro della Difesa ha delegato le FF.AA. ad autorizzare dei concorsi, fatte salve alcune situazioni specifiche.
- Pubbliche calamità: laddove si evidenzia un pericolo per la vita umana e per esigenze di chiarificazione della situazione in occasione di gravi calamità naturali, gli interventi sono condotti di iniziativa.

1.2.8 Forze dell'Ordine

La Questura: il Questore coordina i servizi di ordine e sicurezza pubblica in caso di emergenza.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri (112): collabora all'assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica ed espleta quelli di Polizia Militare. Cura, in particolare, i compiti informativi sull'evolversi della situazione, data la sua distribuzione capillare nel territorio della provincia, in conformità alla Legge 11 luglio 1978, n. 382 "Norme di principio sulla disciplina militare" e alla ancor più recente Legge 14 novembre 2000, n. 331 "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale".

Il Comando Sezionale Polizia Stradale (113): concorre all'attuazione dei blocchi stradali nonché alla disciplina delle deviazioni del traffico, ad effettuare la scorta all'unità di soccorso e di evacuazione della popolazione, previa intesa con il Questore.

Il Comando Gruppo Guardia di Finanza (117): attua i compiti inerenti allo specifico servizio di istituto, nonché di collaborazione con le altre Forze dell'Ordine.

1.2.9 Corpo Forestale dello Stato

Il Corpo Forestale dello Stato, attraverso le sue sedi distaccate, attua le attività di specifica competenza relativamente alla salvaguardia delle zone boschive e, in particolare, di aree e parchi protetti. Nella



Regione Sardegna, l'attività di spegnimento degli incendi avviene attraverso il concorso operativo del Corpo Forestale dello Stato, il Volontariato A.I.B. e la **Vigilanza Ambientale**.
Ci si avvale operativamente del C.O.P. (Centro Operativo Provinciale) e del C.O.R. (Centro Operativo Regionale). Il Coordinamento Provinciale ha sede a Oristano.

1.2.10 Il Sistema sanitario

- Il servizio 118

Sul territorio della Regione Sardegna, il Servizio 118 gestisce le attività di elisoccorso, di soccorso in montagna e di maxiemergenze.

Il Servizio 118 è pertanto attivo anche in caso di terremoti, incidenti ferroviari, alluvioni, esplosioni, emergenza da inquinamento (nubi tossiche, perdita di sostanze pericolose).

La Centrale 118 può far fronte a qualsiasi emergenza sanitaria anche in caso di maxiemergenza (alluvioni, terremoti, esplosioni, incidenti aerei ecc.) grazie ad un contatto diretto con altre forze operative come: Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani. La Centrale Operativa 118 provvede anche alla rilevazione in tempo reale dei posti letto nei reparti di emergenza degli ospedali della Regione, consentendo la destinazione finale dei pazienti a seconda della patologia e dalla gravità. Per svolgere tutte queste funzioni, all'interno della Centrale Operativa 118 operano diversi soggetti.

- La Azienda Sanitaria Locale (USL)

Le U.S.L. predispongono tutti i servizi (personale medico ed attrezzature) necessari per affrontare le esigenze del soccorso e coordinano le attività mediche e di pronto soccorso da effettuarsi presso gli ospedali, che verranno individuati dal Servizio di Emergenza Sanitaria (118) al momento dell'evento.

Le U.S.L. competenti per territorio mantengono i contatti con la Croce Rossa ed i luoghi di cura e di ricovero per ogni possibile collaborazione e propongono, alle autorità comunali, i provvedimenti da adottare a tutela della salute pubblica.

1.2.11 Il ruolo dei soggetti operanti sul territorio della Regione Sardegna e il coordinamento operativo

IL RUOLO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Il Dipartimento Nazionale della protezione civile, nel rischio incendi boschivi e di interfaccia oltre a quello idrogeologico ed idraulico ha un ruolo importantissimo. La sua attività prevalente è legata alla previsione delle condizioni favorevoli all'innescio ed alla propagazione degli incendi boschivi, destinate ad indirizzare i servizi di vigilanza del territorio, di avvistamento degli incendi, nonché di schieramento e predisposizione all'operatività della flotta antincendio statale. Tali attività hanno trovato piena collocazione all'interno del **Sistema di Allertamento Nazionale**. La responsabilità di fornire



quotidianamente e a livello nazionale indicazioni sintetiche su tali condizioni, grava sul Dipartimento che ogni giorno, attraverso il Centro Funzionale Centrale, ed **entro le ore 16.00**, emana uno specifico **Bollettino**, reso accessibile alle Regioni e Province Autonome, Prefetture- UTG, Corpo Forestale dello Stato, Corpi Forestali Regionali e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Si rimanda al Cap. 3 per i dettagli del Bollettino e delle procedure operative.

IL RUOLO DELLA REGIONE

L'articolo 3 della Legge 21 novembre 2000, n.353, sancisce che la Regione approva il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

La Legge regionale n.1/1977, attribuisce all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente la "prevenzione e repressione degli incendi nelle campagne".

IL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

Storicamente opera assieme alla Regione nella tutela delle foreste dagli incendi boschivi, giocando il proprio ruolo sempre con competenza e professionalità. Al di là del valore delle risorse umane e strumentali di cui dispone, di notevole valenza è anche la diffusa presenza sul territorio di uomini e strutture.

Il decreto del Presidente della Giunta n. 108 del 19 ottobre 2007, concernente la modifica dell'assetto organizzativo delle Direzioni Generali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente definito con Decreto Presidenziale n. 66 del 28 aprile 2005, attribuisce la competenza sulla materia antincendio al Servizio Protezione Civile e Antincendio della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

In particolare vengono attribuite le competenze relative:

- a) alla pianificazione, previsione e coordinamento in materia di antincendio boschivo e nelle campagne;
- b) all'acquisizione di beni e servizi destinati all'attività antincendio.

La gestione degli impianti comunicazione e rilevamento, resta in capo al Servizio della Vigilanza e Coordinamento Tecnico della Direzione generale C.F.V.A..

Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ai sensi dell'articolo 1 della Legge Regionale 5 novembre 1985, n.26, spettano inoltre "compiti di vigilanza, prevenzione e repressione nella materia degli incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane".

Dal quadro normativo esposto, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, competono in materia antincendio, le seguenti linee di attività:

- coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei;
- studio, pianificazione e programmazione generale;
- predisposizione del piano regionale antincendio, comprese le revisioni annuali;
- acquisizione delle attrezzature e dei mezzi terrestri e aerei occorrenti;
- rapporti con gli Organismi dello Stato;



-
- la gestione di impianti di comunicazione e di rilevamento degli incendi;
 - rapporti con gli Enti che concorrono istituzionalmente all'attività antincendio;
 - formazione e informazione, nel quadro della normativa che regola la materia;
 - ricerca e statistica;
 - gestione del COR (Centro Operativo Regionale) e delle strutture operative provinciali e locali.

I SOGGETTI CONCORRENTI

Diversi Soggetti sia Statali che Regionali concorrono in Sardegna a costituire il modello organizzativo del apparato antincendio. In dettaglio:

Il Dipartimento della Protezione Civile

Ai fini della lotta attiva contro gli incendi boschivi il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, garantisce e coordina sul territorio, avvalendosi del Centro Operativo Aereo Unificato (C.O.A.U.), le attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvede al potenziamento e all'ammodernamento di essa (art.7 comma 2, Legge353/2000).

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco partecipa alla lotta attiva, in quanto in Sardegna gli incendi boschivi, così come definiti dalla L. 353/00, sconfinano o si generano frequentemente anche in aree fortemente antropizzate, minacciando l'incolumità dell'uomo, degli animali, e dei beni presenti ad esempio negli insediamenti abitativi rurali e turistico-ricettivi .

La collaborazione sinergica tra le due strutture, C.F.V.A. e VV.F., è di fondamentale importanza, pertanto nei Centri Operativi provinciali potranno essere presenti anche i funzionari VV.F. con compito di raccordo e coordinamento tra le due strutture.

In data 13/03/2007 è stato sottoscritto un accordo di programma tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, e la Regione Autonoma della Sardegna, secondo il quale il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riconosce come proprio compito istituzionale l'intervento nelle aree periurbane e nelle zone ad alta concentrazione turistica. A tal fine la Direzione Regionale dei VV.F. per la Sardegna adotterà i seguenti provvedimenti a far data dal 1° luglio e sino al 31 agosto di ciascuna stagione estiva nel periodo di vigenza del suddetto Accordo di programma quadro:

- potenziamento di tutte le sedi istituzionali mediante il richiamo in servizio di personale volontario e contestuale attivazione, presso le medesime sedi, di squadre orientate alla lotta A.I.B.;
- partecipazione di proprio qualificato personale all'azione di coordinamento degli interventi sia sullo scenario di lotta che presso la SOUP-COR e i Centri Operativi Provinciali del CFVA (COP).

Forze Armate

La legge 353/2000 prevede la possibilità di un loro impiego “ *in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all’Autorità competente che ne potrà disporre l’utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze*”.

L’attivazione è disposta dalle Prefetture/UTG competenti per territorio.

Forze di Polizia

“ *in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all’Autorità competente che ne potrà disporre l’utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze*”.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, tramite le Prefetture chiede l’attivazione delle forze di polizia per l’attuazione di misure attinenti la pubblica sicurezza, al fine di garantire, in modo particolare la sicurezza lungo le viabilità in prossimità degli eventi in corso.

Nelle giornate a elevato pericolo di incendio, con le stesse modalità vengono potenziate le attività di sorveglianza lungo le viabilità principali, su disposizione delle Prefetture competenti per territorio.

Enti locali

Province, Comunità Montane e Comuni

Le Province, i Comuni e le Comunità Montane ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della L 353/2000 “*attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni*”.

Allo stato attuale, in Sardegna, non esistono attribuzioni specifiche in tal senso.

Il principio della sussidiarietà, connesso anche alle recenti e profonde modifiche nel sistema costituzionale (riforma del Tit. V della Cost.) rende necessario un profondo chiarimento sulle funzioni e competenze degli EE.LL. nella gestione delle emergenze.

Tali competenze in primis si esplicano attraverso lo studio e l’adozione di specifici piani di protezione civile provinciale (e, coerenti con questi, di livello comunale) dei quali il piano contro gli incendi boschivi costituisce parte integrante: l’attività di previsione e prevenzione dovrebbe costituire il portato principale del piano, rispetto al momento della lotta attiva di spegnimento, in quanto implica la conoscenza del territorio, l’adozione in termini pianificatori di tutte le iniziative (infrastrutturali, economiche, culturali etc.) specifiche per ciascuna area, nonché, sul piano culturale, la promozione e la valorizzazione del volontariato come strumento vitale di presidio.

Per quanto concerne i Comuni, non va sottaciuto l’interesse primario degli stessi ad una diretta difesa – in termini preventivi – del patrimonio forestale posseduto: in questa ottica la L. 353/00 ha definito, non senza difficoltà oggettive, il ruolo del Comune nella definizione del Catasto delle aree bruciate (art. 10). L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3.624 del 22 ottobre 2007, provvedimento di emergenza adottato dopo gli incendi che hanno interessato numerose regioni del centro-sud d’Italia nell’estate 2007, ribadisce l’obbligo che i Comuni provvedano alla pianificazione comunale di protezione civile. In merito alla succitata ordinanza, i Comuni si stanno dotando di apposito Piano comunale di protezione civile per il rischio di incendio di interfaccia, che consente di mettere in

sicurezza la popolazione nell'eventualità che un incendio boschivo o rurale minacci gli insediamenti o le infrastrutture presenti nel proprio territorio. Appare importante sottolineare che le competenze sulle attività di spegnimento e sul soccorso tecnico urgente, restano in capo ai soggetti individuati dalle norme vigenti e dal presente Piano regionale antincendio. In particolare, nel caso di incendio caratterizzato da soprassuoli forestali dove sia prevalente la salvaguardia dell'ambiente rispetto alla presenza di centri abitati, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale assume la direzione e il coordinamento delle operazioni di spegnimento e anche la responsabilità dell'intervento dei mezzi aerei, mentre ai Vigili del Fuoco spetta la difesa degli insediamenti civili e industriali, delle infrastrutture e delle persone presenti all'interno delle aree interessate da tali incendi.

Nel caso, invece, di incendi di interfaccia, che interessano luoghi geografici in cui il sistema urbano e quello rurale-forestale vengono a contatto, la direzione e l'espletamento delle operazioni di soccorso

pubblico resta attribuito ai Vigili del Fuoco con esclusione della movimentazione dei mezzi aerei non adibiti al soccorso tecnico-sanitario e di squadre e mezzi regionali per i quali la competenza è del C.O.P. di riferimento, il quale armonizzerà il supporto di squadre e mezzi compatibilmente con le previsioni del presente Piano.

Sarà compito del direttore delle operazioni di spegnimento del CFVA (D.O.S.), prevedere la probabile evoluzione dell'incendio boschivo o rurale e informare in maniera adeguata ed esaustiva il C.O.P. dell'eventuale pericolo per gli insediamenti urbani o turistico ricettivi affinché possano essere intraprese in tempo utile, dalle Autorità competenti, tutte le iniziative volte all'eventuale emergenza. Per valutare il rischio conseguente agli incendi di interfaccia, pertanto, il "Direttore delle Operazioni di Spegnimento" dovrà tener conto sia della pericolosità nella porzione di territorio ritenuta potenzialmente interessata dall'evento (sulla base dell'analisi comparata del tipo di vegetazione, densità, pendenza, tipo di contatto con gli edifici, ecc.), sia dalla vulnerabilità delle infrastrutture o insediamenti abitativi presenti in tale fascia.

Pertanto, qualora il "Direttore delle Operazioni di Spegnimento" (DOS) del C.F.V.A., ravvisi la possibilità di una reale minaccia per l'incolumità pubblica e per le infrastrutture, dovrà darne tempestiva comunicazione al C.O.P. CFVA competente, che a sua volta provvederà ad informare il Comune interessato in modo tale che siano attivate le diverse fasi del ciclo dell'emergenza previste nei Piani Comunali di protezione civile, secondo precisi criteri in relazione ai livelli di criticità comunicati. Il Comune attiverà il proprio Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con livelli di allerta che in relazione ai livelli di criticità, determineranno la messa in atto di azioni di contrasto per il contenimento dei danni e la gestione degli interventi emergenziali.

L'Ente Foreste della Sardegna

L'Ente Foreste della Sardegna, conformemente a quanto disposto dalla lettera c) comma 1, dell'art.3 della Legge regionale 9 giugno 1999, n°24, come modificato dalla legge regionale 9 agosto 2002, n.12, "concorre, con l'apporto di propri mezzi e proprio personale alle campagne antincendio, secondo il Piano regionale antincendio, anche al di fuori dei territori amministrati".



L'Ente Foreste concorre alla campagna antincendio con personale proprio e con personale stagionale, sotto la direzione e il coordinamento operativo del C.F.V.A.. La dislocazione delle squadre di lotta viene riportata nel dettaglio nei piani operativi ripartimentali allegati.

Quest'anno, come previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 26/13 del 6 maggio 2008, l'Ente Foreste contribuirà con le proprie maestranze, alle attività di prevenzione di competenza dei Comuni, con particolare riferimento al taglio, asportazione e smaltimento del fieno, dei cespugli e dei rifiuti presenti all'interno della fascia perimetrale dei 200 metri, individuata dai Piani Comunali di Emergenza, e lungo la viabilità comunale a maggior rischio individuata nel Piano AIB e riportata nell'apposito allegato cartografico.

L'Ente Foreste concorre alla lotta contro gli incendi boschivi, assicurando quotidianamente la presenza di circa 1.600 unità tra Funzionari, Responsabili di turno, Responsabili di Nucleo, capi Squadra, operai di lotta, autobottisti e aiuto autobottisti, vedette, e tutte le figure che collaborano per garantire la piena efficienza nell'attività antincendi.

La distribuzione giornaliera e settimanale degli orari delle squadre dell'Ente con personale a tempo determinato e indeterminato è stabilita e modificata in conformità a quanto disposto nei Piani Operativi Ripartimentali. Eventuali modifiche derivanti da situazioni particolari quali per esempio giornate o periodi dichiarati a elevato pericolo di incendi dal C.O.R., potranno essere apportate d'intesa tra i Direttori dei Servizi Ripartimentali del C.F.V.A. e i Direttori dei Servizi Territoriali dell'Ente Foreste, nel rispetto della vigente normativa contrattuale e in conformità alle previsioni del Piano.

Organizzazioni di Volontariato

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b), della Legge 353/2000, per gli interventi di lotta attiva le regioni si avvalgono *“del personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco”*.

L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, nell'ambito delle sue competenze, attua e promuove le iniziative necessarie per dare piena attuazione alla previsione legislativa citata, anche in collaborazione con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

A tal fine la Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane promuovono la stipula di specifiche convenzioni per lo svolgimento delle attività di prevenzione, sorveglianza e se in possesso dei requisiti, di lotta attiva, con le associazioni di volontariato iscritte al registro regionale, settore ambiente, di cui all'Art. 5 L.R. n.39/1993. Le Organizzazioni di volontariato, regolarmente iscritte e operanti nel campo della protezione civile – aib, concorrono alla lotta contro gli incendi boschivi, assicurando complessivamente la presenza di 64 Associazioni regolarmente iscritte nel registro regionale e circa 1.700 unità, che collaborano per garantire la piena efficienza nell'attività antincendi.

Associazioni di Volontariato operanti nel campo della Protezione Civile, categoria antincendio

Elenco delle Associazioni, in Provincia di Oristano, regolarmente iscritte nel registro regionale per le attività previste dal programma operativo 2009 “Categoria Antincendio”:

1	AVIOSAR	SAN VERO MILIS
2	A.V.P.C. GUARDIE ZOOFILE	MARRUBIU
3	A.V.P.C. MONTE ARCI	MARRUBIU
4	C.I.S.O.M. SARDEGNA CENTRALE	ORISTANO
5	GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	LACONI

Si noti che l'Associazione evidenziata opera sul Comune di Uras mediante specifica Convenzione.

Le Compagnie Barracellari

Le Compagnie Barracellari collaborano con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sulla base di quanto stabilisce il Decreto Interassessoriale 19 luglio 1989, n.1029 (in BURAS n. 956 del 19.8.1989). Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto medesimo *"I piani antincendio comunali, comprensoriali o delle Comunità montane dovranno stabilire le funzioni ed i compiti specifici demandati alle Compagnie barracellari presenti nell'ambito territoriale considerato.*

Dette funzioni e compiti saranno altresì richiamati nel piano regionale antincendi, nonché dalle Prescrizioni Regionali Antincendio, contenute nel piano medesimo, e saranno ricondotte al coordinamento operativo dell'Unità Operativa di Comparto (U.O.C) ovvero della Stazione Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio".

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, d'intesa con l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, sentite le Organizzazioni Sindacali e di Categoria delle Compagnie Barracellari, stipula il protocollo d'intesa che definisce le modalità di partecipazione delle Compagnie Barracellari all'attività antincendio, nel rispetto dei principi stabiliti col richiamato Decreto 1029/89. In particolare il suddetto protocollo stabilisce la possibilità, per tali Compagnie, di operare in caso di urgenza o di giornate ad elevato pericolo, anche al di fuori del Comune di riferimento. Le Compagnie barracellari concorrono alla lotta contro gli incendi boschivi, assicurando complessivamente la presenza di 1.000 unità, che collaborano per garantire la piena efficienza nell'attività antincendi.

IL COORDINAMENTO OPERATIVO

Ai sensi del combinato disposto della L.353/2000, della L.R. 26/1985, della L.R. 31/1998 e del D.P.G.R. 115/2001 e successive modificazioni, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.) coordina tutte le attività inerenti la difesa dagli incendi dei boschi e delle campagne.

In data 13 marzo 2007, è stato sottoscritto tra la Regione Autonoma Sardegna ed il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei VV.F. un accordo di programma quadro per la reciproca collaborazione nelle attività di elisoccorso, lotta attiva AIB e protezione civile, che introduce alcuni elementi di novità nelle procedure operative e nel concorso dei VV.F.

Si riporta, in sintesi, l'elenco degli organismi coinvolti:



Il Centro Operativo Regionale (C.O.R.)

Il Centro Operativo Regionale (C.O.R.), assolve integralmente alle funzioni previste, per la stessa, dalla Legge 353/2000.

Il C.O.R. ha sede presso gli uffici della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e coordina gli interventi operativi antincendio e tiene i rapporti operativi con gli altri soggetti coinvolti nell'attività di lotta.

I Centri Operativi Provinciali (C.O.P.)

I C.O.P. hanno competenza territoriale e sedi coincidenti con quelle dei Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A. (Cagliari, Iglesias, Oristano, Lanusei, Nuoro, Sassari e Tempio Pausania) presso le quali sono allestite le relative sale operative. Fanno eccezione i S.T.I.R. di Oristano, Iglesias e Lanusei dove le sale operative dei C.O.P. vengono allestite rispettivamente presso le Basi Operative di Fenosu, Marganai e S.Cosimo.

Responsabile del C.O.P. è il Direttore di Servizio Territoriale di competenza e in sua assenza è il responsabile di turno in Sala. Il Responsabile del C.O.P. garantisce la circolazione delle informazioni tra tutti i rappresentanti, dei soggetti concorrenti alla campagna antincendio, presenti in Sala.

Le Unità Operative di Comparto (U.O.C.)

Le U.O.C. coincidono con le Stazioni Forestali e rappresentano la struttura di coordinamento operativo di base. L'U.O.C. ha competenza territoriale intercomunale corrispondente con la giurisdizione della Stazione Forestale relativa e garantisce la tempestività del primo intervento.

Il Comandante di Stazione, o in sua assenza il suo sostituto, è anche responsabile dell'U.O.C. Il responsabile dell'U.O.C. predispose il servizio antincendio nella propria giurisdizione in conformità alle previsioni del piano operativo ripartimentale il quale stabilisce comunque dei parametri minimi inderogabili. Le attività proprie dell'U.O.C. potranno essere svolte anche in modo itinerante, a tal fine le pattuglie utilizzeranno un automezzo con modulo A.I.B. e tutte le attrezzature necessarie per il primo intervento di lotta.

Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.)

Per uniformità di linguaggio, al fine di omogeneizzare la terminologia a quella nazionale, si è ritenuto opportuno sostituire l'espressione del "coordinatore delle operazioni di spegnimento", con il "direttore delle operazioni di spegnimento" (D.O.S.).